

N. R.G. 3115/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
*SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA*

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Patrizia Pompei	Presidente
dott. Leonardo Scionti	Giudice
dott. Riccardo Guida	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3115/2015** promossa da:

**GIAN LUCA CANNETTI**, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Scattini e dell'avv. Giuseppe Restuccia.

**ATTORE**

contro

**DIPORTISTI NAUTICI TALAMONE DI.NA.TA. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.**, con il patrocinio dell'avv. Clara Mecacci.

**CONVENUTA**

Conclusioni per l'attore: in citazione: "*Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda: accertare e dichiarare, previa sospensione, la nullità e/o annullabilità e comunque l'illegittimità della delibera di esclusione del socio di cui in premessa; per l'effetto annullare la deliberazione, adottata dal consiglio di amministrazione della Dipartisti Nautici Talamone Società Cooperativa il 17.06.2014, con la quale il sig. Gian Luca Cannetti è stato escluso dalla società cooperativa anzidetta.*"



Conclusioni per la convenuta: in comparsa di risposta: *Voglia il Tribunale di Firenze, svolte le opportune incombenze di rito, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In via riconvenzionale, voglia il Tribunale di Firenze condannare il sig. Cannetti Gian Luca al pagamento in favore della società cooperativa Diportisti Nautici di Talamone – Dinata Società Cooperativa A R.L. di €1.800,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali.”.*

### **Ritenuto in fatto.**

1. Gian Luca Cannetti ha agito in giudizio dinanzi questo Tribunale perché sia dichiarata la nullità della decisione, del 17.06.2014, del consiglio di amministrazione (CdA) della “Diportisti Nautici di Talamone” – DI.NA.TA. Società Cooperativa a r.l. (in seguito: “Cooperativa”) che lo ha escluso dalla compagine sociale dell’ente collettivo.

1.1. Rileva l’attore che il CdA, in data 17.06.2014, non ha deliberato la sua esclusione, ma si è limitato a dare mandato al proprio presidente di comunicare agli interessati, con raccomandata a.r., la decisione dell’assemblea dei soci del 28.04.2014 che aveva disposto tale esclusione.

1.2. A ben vedere, però, nemmeno l’assemblea dei soci del 28.04.2014 aveva propriamente deliberato tale esclusione, poiché si era limitata a demandare all’organo amministrativo l’espletamento degli atti necessari all’esclusioni dei soci, a mente dell’art. 10 punto d) dello statuto sociale.

1.3. Tale clausola statutaria prevede l’esclusione del socio che, nel termine fissato, non effettui il versamento del contributo per fondo spese correnti, determinato annualmente dall’assemblea dei soci.

1.3.1. In occasione dell’assemblea dei soci del 27.04.2014 l’esponente – che nel frattempo aveva sospeso il versamento dei contributi – si era offerto di pagarli, a condizione che gli fossero forniti alcuni chiarimenti sulle spese sostenute dalla Cooperativa e, più in generale, sulla gestione del medesimo ente. La sospensione del pagamento dei contributi non può quindi essere apprezzata come un “caso grave” legittimante l’esclusione del socio.



1.4. L'art. 40 dello statuto prevede una clausola arbitrale con riferimento alle controversie tra la società ed i soci; nondimeno l'esponente ha titolo per adire il giudice ordinario in quanto la procedura che egli avviato presso la Camera arbitrale della Camera di commercio si è interrotta ed è stata dichiarata estinta, in data 28.12.2014, perché la Cooperativa non ha provveduto al pagamento delle spese dell'arbitrato.

2. Costituendosi la Cooperativa ha contestato la domanda ed ha chiesto che essa sia respinta; a sua volta, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'ex socio a pagare le quote sociali degli esercizi 2012 e 2013, per un ammontare di euro 1.800,00.

3. La causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2016 (cui ha partecipato il solo legale della convenuta), sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, con concessione di un termine di 30 giorni per il deposito delle conclusionali e del termine di legge per il deposito delle memorie di replica.

#### **Considerato in diritto.**

4. La domanda di Cannetti non è fondata.

5. In primo luogo, è dato rilevare che il CdA, in data 17.06.2014, su mandato dell'assemblea dei soci del 27.04.2014, ha deliberato l'esclusione del socio dalla Cooperativa, per morosità nel pagamento degli importi dovuti, come si evince, con sufficiente chiarezza, dal tenore del verbale dell'adunanza dell'organo amministrativo in cui si fa esplicito riferimento, al punto 1 dell'ordine del giorno, all'"*esclusione soci morosi come verbalizzato dall'assemblea del 28.04.2014*" e, nella successiva trattazione del medesimo argomento, dà mandato al proprio presidente di inviare le raccomandate ai soci esclusi "*in assemblea dei soci del 28.04.2014*".

5.1. A giudizio del Collegio da questa verbalizzazione si evince che il CdA, uniformandosi alla *voluntas* dell'assemblea dei soci, ha deciso di escludere i soci morosi (compreso l'attore), dando mandato al proprio presidenti di comunicare l'esclusione agli interessati.

6. Cannetti disconosce la sussistenza di una legittima causa per escluderlo dalla Cooperativa.

6.1. La doglianza è priva di pregio in quanto l'*exit* coattivo del socio costituisce una coerente applicazione della (surrichiamata) clausola 10 punto d) dello statuto che (vedi il



§ 1.3.) attribuisce al CdA il potere di escludere il socio *che non provveda, nei termini fissati, ad effettuare il versamento del contributo per fondo spese correnti, determinato annualmente dall'assemblea dei soci.*"

6.2. La Cooperativa aveva chiesto al socio moroso, con raccomandata del 15.04.2014, il pagamento dei contributi annuali relativi al 2012 e 2013, per un ammontare di euro 1.800,00; l'esclusione del socio è avvenuta, come suaccennato (vedi il § 5), con la deliberazione del CdA del 17.06.2014, in quanto il socio inadempiente aveva omesso, nell'arco di due mesi dalla messa in mora, di saldare il proprio debito.

6.3. Non colgono nel segno neppure le obiezioni dell'attore che ha sostenuto di non essere responsabile di un grave inadempimento, ma di avere semplicemente sospeso i pagamenti, in attesa di ricevere dalla Cooperativa le richieste delucidazioni sull'andamento della gestione societaria. È appena il caso di rilevare che le quote associative a carico di Cannetti, per le due annualità, risultavano dai bilanci 2012 e 2013, regolarmente approvati, e, comunque, non impugnati dal socio inadempiente. Ciò significa che si era ormai consumata la facoltà del socio (moroso) di (ri)mettere (tardivamente) in discussione voci di spesa consacrate in bilanci definitivi.

7. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto della domanda dell'attore.

8. L'apparato argomentativo utilizzato per disattendere l'impugnativa della decisione del CdA d'esclusione del socio moroso, costituisce, al contempo, il sostrato fattuale a supporto della domanda riconvenzionale della Cooperativa, volta ad ottenere la condanna dell'ex socio al pagamento delle quote mai versate, per un ammontare di euro 1.800,00. Su tale importo, quale debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla messa in mora (27.06.2014: data della comunicazione a Cannetti della sua esclusione dall'ente collettivo, con contestuale richiesta di pagamento delle quote) al saldo.

9. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, secondo il parametro medio dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa: fino a euro 52mila), seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



1. respinge la domanda di Gian Luca Cannetti;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Gian Luca Cannetti a pagare a “Diportisti Nautici Talamone” – DI.NA.TA. S.c.r.l., euro 1.800,00, oltre agli interessi legali dal 27.06.2014 al saldo;
3. condanna l’attore a pagare alla convenuta le spese processuali che liquida in euro 196,00 a titolo di spese, euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all’IVA e al CPA come per legge.

Firenze, 9 dicembre 2016

Il Giudice est.

dott. Riccardo Guida

Il Presidente

dott.ssa Patrizia Pompei

